Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DELL'11 OTTOBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5% serie ordinaria trentennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% serie speciale « A.N.A.S. »; 6% serie ordinaria trentennale; 7% serie speciale « A.N.A.S. »; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale; 12% serie ordinaria quindicennale; 13,50% serie ordinaria quindicennale; 16,50% serie ordinaria quinquennale; 16,50% serie ordinaria decennale; 16,50% serie ordinaria quindicennale; 17% serie ordinaria quinquennale; 17% serie ordinaria decennale; 17% serie ordinaria quindicennale; 17,50% serie ordinaria quinquennale; 17,50% serie ordinaria decennale; 17,50% serie ordinaria quindicennale; 18% serie ordinaria quinquennale; 18% serie ordinaria quindicennale, effettuata il 1° ottobre 1984.

(5247)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1984, n. **660.**

Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 14-*septies*, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1° luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 44.500.000.000 per l'anno 1984, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — ROMITA — GORIA — DE MICHELIS — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1984.

Concessione di un contributo alle Università non statali sulla base dei maggiori oneri sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 122;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che le Università non statali, ad eccezione del libero Magistero Suor Orsola Benincasa di Napoli, hanno adeguato i propri statuti alle nuove norme sulla docenza universitaria;

Vista la consistenza dell'organico del personale docente di ciascuna Università, con particolare riferimento agli inquadramenti previsti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Valutate le condizioni finanziarie delle Università non statali interessate;

Ritenuto di dover concedere alle Università non statali, ai sensi delle citate norme e fino all'entrata in vigore della legge sulle Università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 un contributo sulla base dei maggiori oneri sopportati dalle predette istituzioni universitarie per gli ulteriori inquadramenti del personale docente;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Alle Università non statali sottoelencate, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 4 della legge n. 590 del 14 agosto 1982, è assegnato, per l'anno accademico 1982-83 il contributo a fianco di ciascuna indicato e rideterminato, rispetto a quelli concessi negli anni accademici 1980-81 e 1981-82, sulla base dei maggiori oneri dalle stesse sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica numero 382/1980:

Anno accademico 1982-83

Università ed istituti di istruzione universitaria	Importo
Libera Università commerciale « Bocconi » di Milano	2.575.000.000
Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano	13.200.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.500.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.500.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.100.000.000
Istituto di lingue e letterature straniere di Bergamo	999.000.000
Libero istituto universitario di Magistero di Catania	745.000.000
Libero istituto universitario « M. SS. Assunta » di Roma	175.000.000
Totale	30.794.000.000

Art. 2.

La spesa di L. 30.794.000.000 di cui al precedente art. 1 graverà sul cap. 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1984
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 281

(5181)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alle procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi in conto capitale ai sensi della legge n. 675/77.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere, fra l'altro, alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alle procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi in conto capitale ai sensi della legge n. 675/77, ed in particolare il terzo comma dell'art. 1 con il quale si è stabilito che tutte le erogazioni parziali devono essere subordinate all'esito degli accertamenti delle apposite commissioni di cui all'art. 18, comma sesto, della legge n. 130/83;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1984, con il quale sono state stabilite le modalità per gli accertamenti delle commissioni di cui all'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed in particolare l'art. 4 che stabilisce una diversa modalità per gli accertamenti;

Ritenuta l'opportunità di uniformare le modalità per gli accertamenti;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1983 relativo alle procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi in conto capitale ai sensi della legge n. 675/77, gli accertamenti delle commissioni di cui all'art. 18, comma sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, verranno effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 27 marzo 1984 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1984
Registro n. 6 Industria, foglio n. 304

(5212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori carpentieri versiliese a r.l., in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa muratori carpentieri versiliese a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa muratori carpentieri versiliese a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio Pier Antonio Donnini di Altopascio in data 12 agosto 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Brunello Farnesi, residente a Viareggio, via Battisti, 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5251)

DECRETO 1° ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.A.P.P.A. - Cooperativa agricola produttori padani », in Luzzara, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e successivi accertamenti alla società cooperativa a r.l. « C.A.P.P.A. - Cooperativa agricola produttori padani », con sede in

Luzzara (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.A.P.P.A. - Cooperativa agricola produttori padani », con sede in Luzzara (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio A. Domina in data 3 aprile 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Rivi rag. Sergio, nato a Reggio Emilia il 5 agosto 1924, ivi residente in via Timavo, 57;

Braidi rag. Valentino, nato a San Polo d'Enza (Reggio Emilia) il 17 giugno 1930 e domiciliato a Reggio Emilia in via Bembo, 2;

Bernardini De Pace dott. proc. Anna Maria, nata a Perugia il 23 aprile 1948, con studio in Milano, via Cappuccini, 11,
ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5250)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1984.

Recepimento della quarantaquattresima e della quarantaseiesima direttiva della commissione C.E.E. e modificazione all'allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio di mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1973, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Visti i decreti seguenti:

5 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1983;

9 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 1983;

14 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 1984;

Vista la quarantaquattresima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 83/615/CEE, del 29 novembre 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/350, del 13 dicembre 1983, con la quale è stato, tra l'altro, modificato l'allegato I della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, con lo stabilire nuove condizioni d'impiego del *rame*;

Vista la quarantaseiesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 84/349/CEE del 28 maggio 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/183 dell'11 luglio 1984, con la quale gli allegati I e II della suddetta direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, sono stati di nuovo modificati sia con il disporre, quanto all'allegato I, l'ammissione delle *Argille caolinitiche esenti da amianto*, per tutte le specie animali, dell'*Alofuginone*, per polli da ingrasso e tacchini, del *Narasin* e della *Salinomicina*, ambedue per polli all'ingrasso, nonché l'estensione d'impiego del *1,2 Propandiolo* ai vitelli, e il trasferimento dall'allegato I all'allegato II del *Nitrovin* e sia con il disporre, quanto all'allegato II, la proroga dell'ammissione, tra l'altro, dell'*Avoparcina* per vitelli e bovini all'ingrasso, del *Nosieptide* e della *Nicarbazina*;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole a tutte le modifiche apportate all'allegato I ed a quelle relative all'allegato II soprarichiamate;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 10 dicembre 1982, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo 1), antibiotici, la voce *Avoparcina* è completata come segue

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
—	—	Vitelli	6 mesi	20	100.000	200	200	40	Solo negli alimenti per allattamento	Fino al 30 giugno 1985
—	—	Bovini da ingrasso	—	15	100.000	225	225	45	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: per 100 kg di peso animale: 155 mg oltre i 100 kg di peso animale aggiungere 6,5 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso animale	—

2) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, per la voce *Nosieptide* la data del 30 novembre 1984 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 giugno 1985;

3) alla parte I, principi attivi, gruppo *C*), oligoelementi la voce *Rame* è sostituita come segue

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg		
Rame (Cu)	—	Suini	16 settimane	—	—	—	—	175	in totale	—
			dalla 17ª settimana a sei mesi	—	—	—	—	100	in totale	
			oltre 6 mesi	—	—	—	—	50	in totale	
		Suini riproduttori	—	—	—	—	—	50	in totale	
		Vitelli	—	—	—	—	—	50 30	in totale in totale; solo negli alimenti da allattamento	
		Ovini	—	—	—	—	—	20	in totale	
		Altre specie	—	—	—	—	—	50	in totale	

4) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per la voce *Alofuginone*, alla colonna « impiego consentito fino al », la data 30 novembre 1984 è depennata; la voce medesima è inoltre completata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Alofuginone	—	Tacchini	12 settimane	2	6.000	15	15	3	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	—

5) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per la voce *Nicarbazina*, la data del 30 novembre 1984 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 giugno 1985;

6) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, alle voci *Narasin* e *Salinomicina* alla colonna « impiego consentito fino al », la data 30 novembre 1984 è depennata; alla voce *Narasin*, inoltre, i tenori massimi, ivi indicati, sono sostituiti dai seguenti: 140.000, 350, 350, 70;

7) alla parte I, principi attivi, gruppo *E*), fattori di accrescimento, alla voce *Nitrovin*, alla colonna « impiego consentito fino al », è stabilita la data del 30 novembre 1985;

8) alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, alla voce *1,2 Propandiolo*, alla colonna « specie animale » l'indicazione « vitelli » è aggiunta dopo le parole « Bovini all'ingrasso »;

9) alla parte VII, leganti, antiagglomerati e coagulanti, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Argille caolinitiche esenti da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65% di silicati complessi di alluminio idratati il cui costituente determinante è la Caolinite	Tutte le specie animali	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(5205)

DECRETO 28 settembre 1984.

Autorizzazione all'ospedale SS. Annunziata, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano, all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 61, presidio ospedaliero SS. Annunziata di Savignano (Cuneo), in data 18 febbraio 1982 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale SS. Annunziata, presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano (Cuneo), è autorizzato all'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo).

Art. 3.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sottoelencati sanitari:

Fioccardi prof. Renzo, primario di ruolo della divisione di urologia dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo);

Racca dott. Umberto, aiuto di ruolo della divisione di urologia dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo);

Governa dott. Mario, assistente di ruolo della divisione di urologia dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano (Cuneo) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro DEGAN

(5209)

DECRETO 28 settembre 1984.

Autorizzazione all'ospedale SS. Annunziata, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo) in data 20 agosto 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale SS. Annunziata, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 61 di Savigliano (Cuneo), è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Cuneo).

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e di trapianto di tessuto corneale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bellan dott. Bruno, primario della divisione di oculistica dell'ospedale di Savigliano (Cuneo);

Amasio dott. Stefano, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Savigliano (Cuneo).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 61 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1984:

Dibenedetto Salvatore, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caltanissetta a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zilletti Antonietta, notaio residente nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Lojodice Federico, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Galatone, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Avondola Domenico, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Diliberto Clemente, notaio residente nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Forziati Piacentino, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Cascina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rainaldi Marino, notaio residente nel comune di Valeggio sul Mincio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona con l'anzidetta condizione.

(5219)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Hunyadi Janos »

Con decreto ministeriale 27 settembre 1984, n. 2358, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Hunyadi Janos » di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1829, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(5218)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Muravera.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4929, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Muravera è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 372.539.340 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 404.934.066 iscritto a ruolo a nome dei sette contribuenti di nazionalità straniera. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cagliari darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento *nonché* alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5066)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 12 ottobre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 3 ottobre 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 12 ottobre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,55 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,20, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(5289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 5 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1882,80	1882,80	1883 —	1882,80	1882,75	1882,15	1881,50	1882,80	1882,80	1882,80
Marco germanico .	620,12	620,12	621,30	620,12	620 —	620,13	620,14	620,12	620,12	620,12
Franco francese	202,03	202,03	202,40	202,03	202,10	202,05	202,07	202,03	202,03	202,02
Fiorino olandese .	549,96	549,96	550,50	549,96	549,45	550,15	550,30	549,96	549,96	549,95
Franco belga .	30,584	30,584	30,60	30,584	30,58	30,59	30,61	30,584	30,584	30,59
Lira sterlina .	2339,75	2339,75	2342,50	2339,75	2337,45	2339,97	2340,20	2339,75	2339,75	2339,75
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1922 —	1921 —	1920 —	1920 —	1919 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese .	171,35	171,35	171,65	171,35	171,20	171,37	171,39	171,35	171,35	171,35
E.C.U. .	1383,70	1383,70	1389 —	1383,70	1389 —	1383,35	1383 —	1383,70	1383,70	1383,70
Dollaro canadese .	1429,90	1429,90	1434 —	1429,90	1430 —	1429,45	1429 —	1429,90	1429,90	1429,90
Yen giapponese .	7,627	7,627	7,63	7,627	7,62	7,62	7,63	7,627	7,627	7,63
Franco svizzero .	748,88	748,88	750,50	748,88	748,80	748,69	748,50	748,88	748,88	748,88
Scellino austriaco .	88,189	88,189	88,35	88,189	88,28	88,22	88,268	88,189	88,189	88,19
Corona norvegese .	214,52	214,52	214,60	214,52	214,35	214,55	214,58	214,52	214,52	214,52
Corona svedese .	218,72	218,72	219 —	218,72	218,60	218,66	218,60	218,72	218,72	218,72
FIM	298,50	298,50	298,70	298,50	298,40	298,57	298,65	298,50	298,50	—
Escudo portoghese	11,68	11,68	11,66	11,68	11,72	11,66	11,65	11,68	11,68	11,68
Peseta spagnola .	11,046	11,046	11,0750	11,046	11,05	11 —	11,046	11,046	11,046	11,07

Media dei titoli del 5 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	64,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6% » » 1971-86 .	89,750
» 6% » » 1972-87 .	87,750
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 .	93,900
» 12% (Beni Esteri 1980) .	89,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,225
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	102,650
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	100,050
» » » » 1-1-1983/85 .	100 —
» » » » 1-2-1983/85 .	100,075
» » » » 1-3-1983/85 .	100,225
» » » » 1-4-1983/85 .	100,225
» » » » 1-5-1983/85 .	100,350
» » » » 1-6-1983/85 .	100,650
» » » » 1-1-1982/86 .	101,375
» » » » 1-3-1982/86 .	101,950
» » » » 1-5-1982/86 .	101,825
» » » » 1-6-1982/86 .	101,775
» » » » 1-7-1982/86 .	101,700
» » » » 1-8-1982/86 .	101,600
» » » » 1-9-1982/86 .	101,675
» » » » 1-10-1982/86 .	101,850
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,425
» » » » 1-12-1982/86 .	101,350
» » » » 1-7-1983/86 .	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-8-1983/86 .	100,100
» » » » 1-9-1983/86 .	100,100
» » » » 1-10-1983/86 .	100,600
» » » » 1-1-1983/87 .	101,350
» » » » 1-2-1983/87 .	101,250
» » » » 1-3-1983/87 .	101,375
» » » » 1-4-1983/87 .	101,500
» » » » 1-5-1983/87 .	101,450
» » » » 1-6-1983/87 .	101,500
» » » » 1-11-1983/87 .	100,525
» » » » 1-12-1983/87 .	100,550
» » » » 1-7-1983/88 .	101,400
» » » » 1-8-1983/88 .	101,250
» » » » 1-9-1983/88 .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	101,450
» » » » 1-11-1983/88 .	101,400
» » » » 1-1-1984/88 .	99,950
» » » » 1-2-1984/88 .	100 —
» » » » 1-3-1984/88 . . .	99,500
» » » » 1-11-1983/90 .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 .	101,425
» » » » 1-1-1984/91 .	101,125
» » » » 1-2-1984/91 .	101,300
» » » » 1-3-1984/91 .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 18% 1-1-1985 .	100,600
» » » 17% 1-5-1985 .	100,975
» » » 17% 1-7-1985 .	101,275
» » » 17% 1-10-1985 .	101,950
» » » 16% 1-1-1986 .	101 —
» » » 14% 1-4-1986 .	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	110,250
» » » » » 22-11-1982/89 13%	104,400
» » » » » 1983/90 11,50%	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1882,15	Lira irlandese	1920 —	Scellino austriaco .	88,228
Marco germanico .	620,13	Corona danese .	171,37	Corona norvegese .	214,55
Franco francese	202,05	E.C.U. .	1383,35	Corona svedese .	218,66
Fiorino olandese .	550,13	Dollaro canadese .	1429,45	FIM	298,575
Franco belga .	30,597	Yen giapponese .	7,628	Escudo portoghese	11,665
Lira sterlina .	2339,975	Franco svizzero .	748,69	Peseta spagnola .	11,046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1886,500	1886,500	1886,45	1886,500	1886,50	1886,95	1884,400	1886,500	1886,500	1886,50
Marco germanico	619,820	619,820	620,50	619,820	619,80	619,81	619,800	619,820	619,820	619,82
Franco francese	202,050	202,050	202,03	202,050	202,10	202,10	202,150	202,050	202,050	202,05
Fiorino olandese	549,780	549,780	550,30	549,780	549,60	549,80	549,820	549,780	549,780	549,78
Franco belga	30,593	30,593	30,6250	30,593	30,60	30,60	30,609	30,593	30,593	30,60
Lira sterlina	2336 —	2336 —	2340 —	2336 —	2337 —	2336,65	2337,300	2336 —	2336 —	2336 —
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1921 —	1921 —	1919,25	1920 —	1919 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	171,390	171,390	171,65	171,390	171,30	171,40	171,420	171,390	171,390	171,39
E.C.U.	1385,200	1385,200	1387,50	1385,200	1384,95	1384,95	1384,700	1385,200	1385,200	1385,20
Dollaro canadese	1430,200	1430,200	1432 —	1430,200	1431,50	1430,25	1430,300	1430,200	1430,200	1430,20
Yen giapponese	7,646	7,646	7,6625	7,646	7,64	7,64	7,646	7,646	7,646	7,65
Franco svizzero	751 —	751 —	751 —	751 —	751 —	750,95	750,900	751 —	751 —	751 —
Scellino austriaco	88,263	88,263	88,30	88,263	88,27	88,24	88,230	88,263	88,263	88,27
Corona norvegese	214,140	214,140	214,30	214,140	214,05	214,14	214,140	214,140	214,140	214,14
Corona svedese	218,420	218,420	218,70	218,420	218,45	218,43	218,440	218,420	218,420	218,42
FIM	298,200	298,200	298,50	298,200	298,40	298,32	298,450	298,200	298,200	—
Escudo portoghese	11,750	11,750	11,66	11,750	11,75	11,72	11,700	11,750	11,750	11,75
Peseta spagnola	11,052	11,052	11,0750	11,052	11,05	11,05	11,055	11,052	11,052	11,05

Media dei titoli dell'8 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	93 —
» 6% » » 1971-86	89,750
» 6% » » 1972-87	87,750
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	87,950
» 10% » » 1977-92	93,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,600
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,400
» » » » 1- 5-1983/85	100,425
» » » » 1- 6-1983/85	100,425
» » » » 1- 1-1982/86	101,375
» » » » 1- 3-1982/86	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	101,825
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	101,675
» » » » 1- 8-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1982/86	101,600
» » » » 1-10-1982/86	101,750
» » » » 1-11-1982/86	101,425
» » » » 1-12-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	101,475
» » » » 1- 3-1983/87	101,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1-11-1983/88	101,325
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,325
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 1- 3-1984/91	99,700
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,500
» » » 17% 1- 5-1985	101 —
» » » 17% 1- 7-1985	101,300
» » » 17% 1-10-1985	101,900
» » » 16% 1- 1-1986	101,050
» » » 14% 1- 4-1986	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550
» » » » 1983/90 11,50%	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1886,950
Marco germanico	619,810
Franco francese	202,100
Fiorino olandese	549,800
Franco belga	30,601
Lira sterlina	2336,650
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	171,405
E.C.U.	1384,950
Dollaro canadese	1430,250
Yen giapponese	7,646
Franco svizzero	750,950
Scellino austriaco	88,246
Corona norvegese	214,140
Corona svedese	218,430
FIM	298,325
Escudo portoghese	11,725
Peseta spagnola	11,053

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 9 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1902,250	1902,250	1902,70	1902,250	1902,25	—	1903 —	1902,250	1902,250	1902,25
Marco germanico .	618,400	618,400	618,75	618,400	618,80	—	618,500	618,400	618,400	618,40
Franco francese .	201,700	201,700	202,03	201,700	201,90	—	201,900	201,700	201,700	201,70
Fiorino olandese .	548,570	548,570	548,80	548,570	548,85	—	548,800	548,570	548,570	548,47
Franco belga .	30,566	30,566	30,58	30,566	30,33	—	30,580	30,566	30,566	30,57
Lira sterlina .	2340,100	2340,100	2340 —	2340,100	2341,50	—	2339,900	2340,100	2340,100	2340,10
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1919 —	1915,500	1918 —	—	1915,250	1915,500	1915,500	—
Corona danese .	171,030	171,030	171,20	171,030	171,10	—	171,400	171,030	171,030	171,05
E.C.U. .	1383,150	1383,150	1385,50	1383,150	1384,95	—	1383 —	1383,150	1383,150	1383,15
Dollaro canadese .	1438,600	1438,600	1442 —	1438,600	1441,25	—	1439,200	1438,600	1438,600	1438,60
Yen giapponese .	7,685	7,685	7,6950	7,685	7,69	—	7,686	7,685	7,685	7,69
Franco svizzero .	751 —	751 —	751,80	751 —	751,40	—	750,400	751 —	751 —	751 —
Scellino austriaco . .	88,110	88,110	88,11	88,110	88,09	—	88,140	88,110	88,110	88,10
Corona norvegese .	214,550	214,550	214,30	214,550	214,35	—	214,500	214,550	214,550	214,55
Corona svedese .	218,960	218,960	219 —	218,960	219,05	—	218,970	218,960	218,960	218,95
FIM .	298,630	298,630	299 —	298,630	298,15	—	298,830	298,630	298,630	—
Escudo portoghese	11,850	11,850	11,80	11,850	11,81	—	11,805	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola .	11,054	11,054	11,06	11,054	11,05	—	11,058	11,054	11,054	11,05

Media dei titoli del 9 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	64,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	87,900
» 10 % » » 1977-92 .	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100 —
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,550
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,425
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,100
» » » » 1-10-1983/86 .	100,425
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,425
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,650
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,125
» » » » 1-10-1983/88 .	101,450
» » » » 1-11-1983/88 .	101,300
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,950
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,975
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,450
» » » » 1-11-1983/90 .	101,350
» » » » 1-12-1983/90 .	101,350
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,350
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,125
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,600
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,250
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	96 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,50 %	99,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1902,625
Marco germanico .	618,450
Franco francese	201,800
Fiorino olandese . .	548,685
Franco belga . . .	30,573
Lira sterlina . . .	2340 —
Lira irlandese	1915,375
Corona danese .	171,215
E.C.U. . .	1383,070
Dollaro canadese . .	1438,900
Yen giapponese .	7,685
Franco svizzero . .	750,700
Scellino austriaco .	88,125
Corona norvegese .	214,525
Corona svedese . .	218,965
FIM .	298,730
Escudo portoghese	11,827
Peseta spagnola . .	11,056

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1984

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1984, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983		108.248.659.392		
Gestione di bilancio	Entrate finali	114.969.169.088.536		— 62.366.673.671.136
	Spese finali		177.335.842.759.672	
	Rimborso di prestiti		33.905.747.706.209	
	Accensione di prestiti	79.046.650.687.380		
	TOTALE	194.015.819.775.916	211.241.590.465.881	— 17.225.770.689.965
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.058.167.717.127.059	1.037.517.367.154.204	+ 20.650.349.972.855
	Crediti di tesoreria	437.571.726.691.652	441.023.696.812.990	— 3.451.970.121.338
	TOTALE	1.495.739.443.818.711	1.478.541.063.967.194	+ 17.198.379.851.517
	TOTALE COMPLESSIVO	1.689.863.512.254.019	1.689.782.654.433.075	
Fondo di cassa al 31 agosto 1984			80.857.820.944	— 27.390.838.448
	TOTALE A PAREGGIO	1.689.863.512.254.019	1.689.863.512.254.019	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 31 agosto 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	108.248.659.392	80.857.820.944	— 27.390.838.448
Crediti di tesoreria	142.797.634.184.286	146.249.604.305.624	+ 3.451.970.121.338
TOTALE	142.905.882.843.678	146.330.462.126.568	+ 3.424.579.282.890
Debiti di tesoreria	323.730.139.419.974	344.380.489.392.829	— 20.650.349.972.855
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.824.256.576.296	— 198.050.027.266.261	— 17.225.770.689.965

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1984: 1.029 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	93.114.000.126.543 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	21.617.351.932.255 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	114.731.352.058.798 *	TITOLO I — Spese correnti . .	149.658.654.184.621	Risparmio pubblico	— 34.927.302.125.823 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	237.817.029.738 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	27.677.188.575.051		
ENTRATE FINALI . . .	114.969.169.088.536	SPESE FINALI . . .	177.335.842.759.672	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 62.366.673.671.136
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	33.905.747.706.209		
ENTRATE FINALI . . .	114.969.169.088.536	SPESE COMPLESSIVE . . .	211.241.590.465.881	Ricorso al mercato	— 96.272.421.377.345
TITOLO IV — Accensione di prestiti	79.046.650.687.380				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	194.015.819.775.916	SPESE COMPLESSIVE . . .	211.241.590.465.881	Saldo di esecuzione del bilancio	— 17.225.770.689.965

* Dato provvisorio

(5248)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I — In cassa .	L.			2.772.793.024.904	
II — In deposito all'estero	»			27.418.136.254.299	30.190.929.279.203
CREDITI IN ORO (FECoM) . .	L.				10.546.144.160.346
CASSA	»				1.188.797.190.975
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio:					
— ordinario	L.		350.178.434.604		
— ammassi	»		1.798.566.919.336	2.148.745.353.940	
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.		1.929.334.349.587		
— a scadenza fissa	»		1.610.310.975.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 .	»		2.968.461.723.500	6.508.107.048.987	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione .	L.			—	8.656.852.402.027
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI .	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.			12.985.369.697.468	
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.		468.179.267		
— corrispondenti in conto corrente .	»		682.237.309.329		
— depositi vincolati	»		668.916.662.485		
— diverse .	»		31.711.038.000	1.383.333.189.981	14.368.702.886.549
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . .	L.				2.439.225.418.728
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			20.395.593.840.421	
II — Conti speciali .	»			3.309.430.305.051	23.705.024.145.472
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO .	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) .	»				31.940.168.210.325
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO .	»				1.079.456.684.916
TITOLI DI PROPRIETA'					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità .	L.		39.586.030.326.435		
— per investimento delle riserve statutarie	»		572.444.290.397		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . .	»		1.152.192.657.809	41.310.667.274.641	
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie	L.		19.350.254.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . .	»		569.514.721.682	588.864.976.144	
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.962.523.753			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	96.047.861.163	98.010.384.916		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	4.090.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	7.351.676.705	11.442.588.871		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	60.193.118.306			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	100.329.649.312	160.522.767.618	269.975.741.405	42.169.507.992.190
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. .	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.			1.449.737.923.437	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) .	»			175.658.559.177	1.625.396.482.614
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				21.177.963.755
MOBILI E IMPIANTI					
I — Mobili	L.			39.130.953.666	
II — Impianti	»			104.576.799.482	
III — Monete e collezioni .	»			307.195.088	144.014.948.236
PARTITE VARIE					
I — Biglietti banca in fabbricazione .	L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati .	L.		35.277.035.509		
— in allestimento . .	»		6.186.233.562	41.463.269.071	
III — Debitori diversi	L.			249.960.672.754	
IV — Altre	»			800.433.716.644	1.091.857.658.469
RATEI	L.				724.145.841.123
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO .	»				3.607.526.866.482
CONTI D'ORDINE	L.				173.998.928.131.410
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia .	L.		9.899.573.462.608		
— altri	»		385.283.015.231.522	395.182.588.694.130	
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.		2.625.000.000		
— esteri .	»		829.587.772.321	832.212.772.321	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione .	L.			1.357.506.465.270	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) .	»			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— interni	L.		—		
— esteri .	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . .	L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . .	»			218.220.887.371	401.079.528.819.092
TOTALE .	L.				575.078.456.950.502

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5249) *Il Governatore*: CIAMPI

D'ITALIA

31 luglio 1984

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE			L. 38.604.449.526.000
VAGLIA CAMBIARI			» 292.813.808.747
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento		L. —	
II — Altri		» 1.924.521.965	1.924.521.965
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 216.545.616.218
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 37.156.630.010
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386			» —
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 59.918.398.289.091	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 205.702.542	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 36.965.374.619	
IV — Società costituende		» 70.690.919.024	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» —	
VI — Altri		» 87.935.343.354	60.114.195.628.630
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. 26.167.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.283.262.805.056
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 1.296.324.563	
II — Conti dell'estero in lire		» 94.278.249.778	95.574.574.341
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 12.985:369:579.074
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)			L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 937.478.887.185
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		L. 36.975.080.326.881	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		» 1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi		» 1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli		» 2.127.771.340.821	
VI — Fondo copertura perdite eventuali		» 2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni		» 396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili		» 922.394.053.860	
IX — Fondo rinnovamento impianti		» 146.250.000.000	
X — Fondi imposte		» 970.251.682.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 409.002.179	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297		» 167.703.329	48.680.835.249.715
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 250.255.026.527
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 36.095.316.333
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 81.352.522.330
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 13.480.431.860
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 9.511.742.674	
II — Altre		» 2.460.790.795.851	2.470.302.538.525
RATEI			L. 93.328.508.149
RISCONTI			» —
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 355.694.839.333
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 374.395.864.490
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 3.743.948.756.927
			L. 173.998.928.131.410
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 395.182.588.694.130	
II — Titoli e valori presso terzi		» 832.212.772.321	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 1.357.506.465.270	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» —	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» —	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —		
— esteri	» 1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	218.220.887.371	401.079.528.819.092
		TOTALE . . L.	575.078.456.950.502

p. *Il ragioniere generale:* (firma illeggibile)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 38° corso biennale 1985-87 di milleduecentosessanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;
Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 19 febbraio 1983;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disponibili milleottocento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei del corso biennale e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei, del corso annuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 38° corso biennale 1985-87 di milleduecentosessanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso della licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7, della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) da militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il domicilio;
3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);
4) il titolo di studio posseduto;
5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;
6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe, o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titoli di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 dicembre 1984, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 20 dicembre 1984.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovrano essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammisibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per la istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 23 gennaio 1985, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio nella predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire l'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Tutti i candidati, esclusi quelli in servizio nell'Arma, all'atto della predetta visita, dovranno presentare anche il certificato concernente la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, prevista dall'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i soggetti cuti-negativi.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare Tosco-Emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di «molta prestanza fisica», di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 38° corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolamenti volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, allo atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;
patente automobilistica;
libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il 38° corso biennale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° ottobre 1985.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1984
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 174

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . nato a . . . il . ., domiciliato a (1) . . (provincia di . .) via . . . n. . . (n. . . di codice di avviamento postale), appartenente al distretto militare di . . . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 38° corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1985-87).

E' in possesso del seguente titolo di studio:

. . . .

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) .

Dichiara di:

essere . . . (3) senza prole;
essere cittadino italiano;
trovarsi nella posizione militare di . . (4);
essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione: . . . .

. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

. . . .
. . . . .
. . . . .

Località e data, .

Firma

. . . . .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . . . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (5).

Data, .

Firma dei genitori o del tutore

. .

(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo al . . . . . (indicare il comando di Corpo) ».

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare se celibe o vedovo.

(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).

(5) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. *Storia*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei.

L'Italia in particolare: confini, mare, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta*
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale*
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(5235)

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1986-87) di cinquecentoquaranta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 19 febbraio 1983;

Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disponibili milleottocento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei del corso biennale e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei del corso annuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1986-87) di cinquecentoquaranta appuntati della stessa Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 38° corso biennale allievi sottufficiali (1985-87), che viene in pari data indetto con decreto a parte.

Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, raf ferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 40° anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

I concorrenti che dovessero perdere anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente articolo, saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse — nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione — alla scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La scuola sottuffciali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 12 *dicembre* 1984, *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta d'esame e alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare Tosco-Emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di venti minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabiniere e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compresa tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 20;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il quinto corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1985-87 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

Il 5° corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali — avrà inizio il 15 settembre 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1984
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 175

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . chiede di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione alla frequenza al 5° corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1986-87.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . . (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .

Firma

. . . .

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1. TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri;
Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni;
L'ordinamento delle caserme;
Le norme di principio sulla disciplina militare;
L'istruzione sul carteggio.

2. NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a) *Diritto penale*

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena;

Le misure di sicurezza;

I principali delitti previsti dal codice penale;

Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) *Procedura penale*

La notizia del reato nelle sue varie forme;

Cenni sui diritti della difesa;

Rapporto giudiziario e processi verbali;

L'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c) *Diritto penale militare*

Il reato e le pene militari;

I principali reati militari.

3. NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo;

Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio;

Il servizio di identificazione e delle ricerche;

Le attività di laboratorio del centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione;

I diritti e doveri dei cittadini;

L'ordinamento dello Stato;

La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. *Storia*

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-18);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica;

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi;

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 4

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta*
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso deL solo vocabolario.

2. *Orale*
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome) . . nato a . . il . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . ., essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al 38° corso biennale e al 5° corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione al 5° corso annuale.

Data, .

Firma

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(5236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venticinque posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva-atipica dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 105, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale al 31 dicembre 1982, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venticinque posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in:

dieci posti in Emilia-Romagna;

dieci posti in Toscana;

cinque posti in Umbria.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati, che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 3000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le evenuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impiego a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito del concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, salva la facoltà di istituire altre sedi ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti. In questo ultimo caso, ai candidati sarà data comunicazione con lettera raccomandata con A.R.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste per i reduci e combattenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autenticata di uno dei detti documenti, in bollo da L. 3.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3.000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentanti ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di collocatore, la indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1984
Registro n. 12 *Lavoro, foglio n.* 149

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale degli affari generali e
del personale - Divisione IV - Sezione II -
Via Flavia, 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venticinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . conseguito presso . . in via (città) . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'Amministrazione . con la qualifica di . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'Amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui al concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma (5) .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data di sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . .»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) PROVE SCRITTE

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3) COLLOQUIO

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) compiti d'istituto;

3) nozioni di statistica.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(5125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di propagazione e tecniche colturali dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 24 agosto 1984, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di propagazione e tecniche colturali dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

(5148)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di medico aiuto corresponsabile per la divisione di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico aiuto corresponsabile per la divisione di broncopneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5202)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 278 del 9 ottobre 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, a nove unità per la copertura di varie posizioni.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1984, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1983, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'unico comma dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 30, sono aggiunti i due seguenti commi:

Qualora il fondo risulti insufficiente per operare la liquidazione dell'assegno vitalizio in favore degli aventi diritto, ai sensi della presente legge, lo stesso sarà integrato con una anticipazione — senza oneri di interessi — da parte del bilancio interno del consiglio nella misura strettamente necessaria.

Tale anticipazione sarà restituita dal fondo al bilancio interno del consiglio mediante storno dei proventi delle contribuzioni mensili dei consiglieri regionali.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 30, è così modificato:

« A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 25 % della indennità mensile lorda loro corrisposta ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1984

AZZARA'

(4700)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. **24.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, in materia di determinazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio a tasso agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, dopo le parole « sui prestiti di cui al precedente comma » vengono cancellate le seguenti « come da tabella allegata ».

Il n. 1 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1) 657/1000 del tasso globale di riferimento, che in ogni caso non potrà essere mai superiore alla differenza tra il predetto tasso e quello agevolato, rispettivamente stabiliti con appositi provvedimenti ministeriali a norma del secondo e terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui primi quaranta milioni di lire di capitale concesso a prestito a singoli operatori agricoli ».

Il n. 2 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 2) 400/1000 del tasso globale di riferimento, che in ogni caso non potrà essere mai superiore alla differenza tra il predetto tasso e quello agevolato, rispettivamente stabiliti con appositi provvedimenti ministeriali a norma del secondo e terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sul capitale concesso a prestito a singoli operatori agricoli, eccedente i quaranta milioni di lire e fino a sessanta milioni di lire per le aziende a prevalente indirizzo cerealicolo e a ottanta milioni di lire per le aziende a prevalente indirizzo ortofrutticolo ».

Il n. 3 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, è sostituita dal seguente:

« 3) 686/1000 del tasso globale di riferimento, che in ogni caso non potrà essere mai superiore alla differenza tra il predetto tasso e quello agevolato, rispettivamente stabiliti con appositi provvedimenti ministeriali a norma del secondo e terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sull'intero capitale concesso a prestito alle cooperative agricole e loro consorzi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1972, n. 9 e 6 agosto 1974, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni e per le finalità di cui ai numeri 1, 2 e 4, lettere *a*) e *b*), dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

Il n. 4 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, è soppresso.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, viene sostituito dal seguente: « l'onere a carico dei prestatari non potrà mai essere inferiore al tasso agevolato stabilito con apposito provvedimento ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

L'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, unico comma, è integrato come segue:

dopo le parole « cinquanta centesimi » aggiungere « per i prestiti concessi alle singole aziende, alle cooperative agricole e loro consorzi, le cui superfici produttive aziendali o le sedi sociali degli enti collettivi, siano ubicate... ».

Tale normativa avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Bisilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. **25.**

Proroga della durata dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato - A.R.S.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge che disciplini in maniera organica l'intera materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 5641 del bilancio regionale 1984.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 dicembre 1981, n. 54, 16 novembre 1982, n. 36 e 6 gennaio 1983, n. 1, in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controlli sulle sostanze radioattive, sui gas tossici e sulle altre sostanze pericolose

L'esercizio delle funzioni amministrative già di competenze dei medici provinciali e della Regione concernenti i controlli sulle sostanze radioattive ed i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose viene attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla unità sanitarie locali n. 2 e n. 6 con competenza delle stesse estesa al territorio rispettivamente della provincia di Potenza e di Matera.

Nell'espletamento dei compiti ed attività inerenti alle funzioni indicate al precedente comma le suddette unità sanitarie locali operano di norma attraverso i rispettivi presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36.

E' fatta salva la competenza di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, prescrizione o concessione già attribuiti ai medici provinciali relativamente alle funzioni indicate al primo comma.

Per l'adozione di tali atti, ivi compresa l'attività istruttoria, i sindaci si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione competenti per territorio.

Restano ferme le competenze delle commissioni provinciali previste dall'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, dell'art. 24 del regio decreto medesimo e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, come modificati rispettivamente dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1.

Allorquando le unità sanitarie locali, diverse da quelle indicate al primo comma, avranno acquisito, in termini di personale e di mezzi, la capacità funzionale ad esercitare le funzioni di cui al primo comma, il presidente della giunta regionale, su richiesta delle unità sanitarie locali e sentita la competente commissione consiliare, provvederà a fissare con uno o più decreti la data di effettiva assunzione da parte di ciascuna di esse delle funzioni medesime, ferme restando le competenze proprie dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui in particolare all'art. 3 della legge regionale 16 novembre 1982, numero 36.

E' abrogata ogni precedente disposizione di legge regionale incompatibile con le norme di cui al presente articolo.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54

All'art. 4, secondo comma, punto 7), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, le parole « la tutela delle » sono sostituite dalle parole « la vigilanza sulle ».

All'art. 4, secondo comma, punto 9), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, le parole « la tutela » sono sostituite dalle parole « la vigilanza ».

Il punto 10 dell'art. 4, socondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, è così sostituito: « la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili ».

Dopo il punto 12) dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, è inserito il seguente punto: « 13) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione e di disinfestazione eseguite dai comuni e da altri enti pubblici o privati ».

All'art. 5, punto 1), della legge regionale 18 dicembre 1981, numero 54, le parole « regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 » sono sostituite dalle parole « regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Il punto 2) dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, è così sostituito: « l'emissione di provvedimenti ingiunzionali in materia di igiene e sanità previsti dalle leggi vigenti ».

All'art. 18, quinto comma, della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, dopo le parole « in quanto dovuti » sono aggiunte le parole « nell'ambito dei criteri prefissati dal consiglio regionale ».

Art. 3.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1

All'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle U.S.L. con popolazione superiore a 90.000 abitanti possono essere nominate e costituite, in relazione al numero delle domande pervenute ed invece fino al 31 dicembre 1983 più commissioni, fino ad un massimo di tre ».

All'art. 2 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La giunta regionale, in relazione al numero di domande pervenute ed inevase fino al 31 dicembre 1983 può nominare e costituire due commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di Potenza e di Matera ».

All'art. 4 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute ed inevase fino al 31 dicembre 1983, può nominare e costituire due commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di Potenza e di Matera ».

All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, dopo la parola « commissione », sono aggiunte le parole « di prima istanza ».

All'art. 8, della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di decisione, il segretario delle commissioni regionali indicate al precedente primo comma deve comunicare l'esito dell'accertamento medico-legale alla competente commissione di prima istanza ».

All'art. 10 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con sede nel capoluogo di provincia ».

Alla legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 13-*bis* ». Commissione sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida autoveicoli.

La commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al precedente art. 3, primo comma.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale con sede nel capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di presidente;

b) gli ufficiali sanitari sono sostituiti da medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operanti nell'area della prevenzione e sanità pubblica di una delle U.S.L. comprese nell'ambito territoriale di competenza della commissione.

Alla scelta dei componenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, nonchè alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L. con sede nel capoluogo di provincia.

All'art. 14 della legge 6 gennaio 1983, n. 1, dopo le parole « capoluogo regionale » sono aggiunte le parole « o provinciale ».

All'art. 18, terzo comma, della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, dopo le parole « funzionario medico » sono aggiunte le parole « o veterinario ».

L'art. 20 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo e del collegio medico di cui al precedente art. 9 viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta di lire 10.000 ed un compenso di L. 5000 per ogni visita effettuata.

Nel caso di sedute effettuate in sedi decentrate sul territorio o di visite domiciliari spetta ai componenti delle commissioni indicate al precedente primo comma, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuti, calcolati per i dipendenti da pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti e per gli altri secondo le norme regionali vigenti in materia.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 27 e 15 gennaio 1979, n. 2, per quanto compatibili con le norme del presente articolo.

Ai componenti degli altri organismi collegiali previsti dalla presente legge, diversi da quelli indicati al primo comma e la cui nomina è demandata alle U.S.L. o alla giunta regionale, spetta per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29 e successive modificazioni nonchè il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuti, calcolati ai sensi del precedente secondo comma.

Alla liquidazione dei compensi e delle indennità di cui al presente articolo provvedono le U.S.L. o la giunta regionale in ragione della rispettiva competenza alla nomina dell'organismo collegiale ».

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36

All'art. 5, quarto comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 36, sono soppresse le parole « alle vibrazioni ».

Alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36, è aggiunto dopo l'art. 5 il seguente art. 5-*bis*.

Art. 5-*bis* « Presso ciascun presidio multizonale di igiene e prevenzione opera un apposito servizio amministrativo con il compito di curare tutti gli affari ed adempimenti di ordine giuridico-amministrativo connessi all'applicazione, per quanto di competenza dei presidi medesimi, della normativa statale e regionale in materia di igiene, prevenzione e sanità pubblica.

Rientra in particolare tra i compiti di detto servizio quello di prestare, ove richiesto, ai servizi di igiene e sanità pubblica delle U.S.L. la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa.

Al predetto servizio è preposto un responsabile con qualifica di direttore amministrativo capo servizio scelto nell'ambito del personale della U.S.L. ove ha sede il presidio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In mancanza di personale in possesso della qualifica apicale indicata al precedente comma, la responsabilità del servizio è affidata provvisoriamente, fino alla copertura del posto ai sensi di legge, ad altro dipendente in possesso almeno della qualifica di direttore amministrativo.

Costituisce vincolo di organizzazione per le unità sanitarie locali sede di presidio multizonale dotare il servizio del necessario personale amministrativo e di almeno una unità appartenente al ruolo professionale di avvocato o procuratore legale.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma e fermo restando il possesso della qualifica indicata nelle disposizioni medesime, costituisce titolo preferenziale ai fini della nomina del responsabile del servizio l'aver esercitato, previo atto formale, le mansioni di avvocato o procuratore legale negli enti di provenienza per un periodo di tempo non inferiore a tre anni ».

All'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 36, dopo la parola « comma », sono aggiunte le parole « nel rispetto della normativa statale vigente in materia ».

All'art. 19, terzo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 36, dopo le parole « salute dei lavoratori », sono aggiunte le parole « fermo restando quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 agosto 1984

AZZARA'

(4701)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita - *Italia*	Prezzi di vendita - *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227